

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2811}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BORRELLI**

Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, in materia di funzioni e procedimenti istruttori dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Presentata il 23 febbraio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominata « Autorità », è stata istituita dal decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in attuazione della delega prevista dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227, al fine di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali.

Nel primo anno di attività, definito dal presidente dell’Autorità quale fase di sperimentazione, sono emersi alcuni limiti nell’esercizio delle funzioni e delle prerogative dell’Autorità stessa, il cui intervento è risultato in taluni casi limitato a mere raccomandazioni o rinvii alla tutela giurisdizionale, come può evincersi anche dalla petizione n. 1327 presentata alla Camera

dei deputati il 12 novembre 2025 e assegnata alla I Commissione affari costituzionali con la quale si chiede una revisione dei poteri e delle competenze dell’Autorità, vanificando così la funzione di protezione effettiva e preventiva perseguita dal legislatore.

Si rende pertanto necessario un intervento correttivo volto a rafforzare le funzioni e le prerogative dell’Autorità per garantire la tutela effettiva nonché la concreta attuazione dei diritti delle persone con disabilità.

È in questo ambito che si inserisce la presente proposta di legge composta da un articolo unico recante modifiche agli articoli 4 e 5 del citato decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20.

Nello specifico, la lettera *a)* del comma 1, apportando integrazioni all’articolo 4 del decreto legislativo n. 20 del 2024, prevede l’ampliamento delle funzioni attribuite al-

l'Autorità con riferimento alla tutela non giurisdizionale autonoma e preventiva non subordinata all'esperimento di rimedi giurisdizionali nonché la competenza a intervenire in ogni caso in cui emerga una segnalazione circostanziata inerente a condotte lesive dei diritti delle persone con disabilità. Si dispone, altresì, che la relazione sull'attività svolta, da trasmettere entro il 30 settembre di ogni anno alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di disabilità di cui al comma 1, lettera *m*), del medesimo articolo 4, contenga anche i casi in cui le lacune della

normativa vigente hanno inciso sulla idonea funzione di protezione effettiva e preventiva perseguita dal legislatore.

La lettera *b*), invece, apportando modifiche all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 20 del 2024, prevede l'obbligo in capo all'Autorità di avviare un'istruttoria a seguito di segnalazione circostanziata e vieta di rinviare il segnalante alle autorità giudiziarie senza la preventiva adozione di un atto motivato. Si prevede, inoltre, che le raccomandazioni dell'Autorità devono essere motivate, trasmesse ai soggetti interessati e riscontrate entro un termine definito.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al fine di garantire la tutela effettiva e la concreta attuazione dei diritti delle persone con disabilità nonché di rafforzare l'effettività dell'azione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità a fronte di una segnalazione circostanziata, al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1:

1) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) esercita le proprie funzioni quale forma di tutela non giurisdizionale autonoma e preventiva, non subordinata all'esperimento di rimedi giurisdizionali »;

2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) interviene in ogni caso in cui emerga una segnalazione circostanziata relativa a condotte, atti od omissioni potenzialmente lesivi dei diritti delle persone con disabilità indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto coinvolto »;

3) alla lettera g), dopo le parole: « formula raccomandazioni » è inserita la seguente: « motivate »;

4) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ove sono altresì rappresentati i casi in cui i limiti della normativa vigente hanno inciso sulla possibilità di assicurare una tutela effettiva »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Garante, a fronte di una segnalazione circostanziata ricevuta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere d) e *d-bis*), è tenuto ad avviare un procedimento istruttorio, acquisendo la specifica documentazione da parte del segnalante,

nonché a verificare l'esistenza di discriminazioni comportanti lesioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi negli ambiti di competenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1 »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il Garante non può invitare il segnalante a rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie senza aver previamente concluso il procedimento istruttorio di cui al comma 1 mediante l'adozione di un atto motivato. Le raccomandazioni formulate dal Garante sono motivate, sono trasmesse ai soggetti interessati e sono oggetto di riscontro entro un termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1 ».

